



Decreto Dirigenziale n. 9 del 13/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 16 - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

U.O.D. 3 - Gestione Tassa automobilistica

Oggetto dell'Atto:

PROROGA TERMINI INGIUNZIONI FISCALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che a decorrere dall'1/1/1999 la gestione della tassa automobilistica è stata affidata alle Regioni a statuto ordinario a seguito dell'entrata in vigore della L. 449/97 (art. 17, comma 10);
- b. che alle Regioni competono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e del contenzioso tributario relativo alle tasse automobilistiche;
- c. che con D.G.R.C. n.581/2017 è stata istituita la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie, che comprende, tra le altre, l'U.O.D. 50.16.03 "Gestione Tassa Automobilistica";
- d. che la citata U.O.D. sta provvedendo alla notifica, entro il termine prescrizione del 31/12/2017, di ingiunzioni fiscali relativamente ai riscontrati inadempimenti degli obblighi tributari concernenti le tasse automobilistiche, riferiti agli avvisi di irrogazione di sanzioni per l'anno di imposta 2012 notificati nel 2014, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30/9/1982 n. 953 convertito con modificazioni dalla legge 28/2/1983 n. 53;

CONSIDERATO CHE

- a. i provvedimenti in oggetto concedono per il pagamento dalla data della loro notifica un termine massimo di 60 giorni, decorso il quale si procede con le consequenziali azioni per la riscossione coattiva;
- b. l'art. 11 della L.R. 28 luglio 2017 n. 23 prevede che "Sulle somme richieste a mezzo di ingiunzione fiscale, di cui ai commi 2,3,4, e 5, il debitore può richiedere la dilazione del pagamento con esclusione dei diritti di notifica nei casi e con le modalità previste dall'articolo 19 del d.p.r. 602/1973 per le somme iscritte a ruolo;
- c. i tempi per l'adozione dei provvedimenti attuativi della citata normativa risultano incompatibili con i termini previsti per ottemperare secondo quanto disposto dalle predette ingiunzioni;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover concedere, nelle more dell'adozione di un provvedimento che stabilisca criteri e modalità della rateizzazione delle somme richieste con le ingiunzioni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28 luglio 2017 n. 23 una congrua proroga ai termini di pagamento previsti dagli atti de quo;
- b. che detti termini possano essere posticipati alla data del 31 marzo 2018, oltre la quale saranno ripristinati, per le debenze ancora pendenti e non assoggettate ad alcuna istanza di dilazione, gli effetti esecutivi delle ingiunzioni.

VISTI

- a. il D.lgs 12/2/1993 n. 39;
- b. la Legge 28/12/1995 n. 549;
- c. il Regolamento regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii;
- d. la D.G.R.C. n. 478/2012 e ss.mm.ii.;
- e. la D.G.R. n. 249 del 03/05/2017;
- f. la D.G.R. n. 581 del 20/09/2017;
- g. il D.P.G.R.C. n. 279 del 9/10/2017

DECRETA

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. 50.16.03 "Gestione Tassa Automobilistica" e della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso:

1. di concedere la proroga al 31 marzo 2018 dei termini di pagamento previsti per le ingiunzioni fiscali già notificate o da notificarsi entro il 31/12/2017;
2. di stabilire che a decorrere dal 1 aprile 2018 gli effetti esecutivi delle citate ingiunzioni saranno ripristinati per le debenze ancora pendenti e non assoggettate ad alcuna istanza di dilazione;
3. di trasmettere il presente decreto all'Assessore al Bilancio, all'Automobile Club d'Italia, alla U.O.D. 50.16.03 "Gestione Tassa Automobilistica" ed al B.U.R.C. per la pubblicazione

Ennio Parisi